



POLIZIA LOCALE

UNIONE DEI COMUNI DELL' ALTA VALLE CAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Data	24.10.2025
Albo nr.	
ORDINANZA N.	65

COMUNE DI VIONE, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE

- LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TRATTO FOGNARIO/STRADA COMUNALE VIONE-CANÈ -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO che il comune di Vione ha chiesto l'emissione del provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale nel tratto viabile Vione/Canè, per le opere in premessa indicate;
ACQUISITO il nulla osta dell'area tecnica comunale e le prescrizioni sui tempi di realizzazione dei lavori;
RITENUTO di procedere all'emissione di formale ordinanza per disporre le limitazioni descritte in premessa, quanto sopra a garanzia della sicurezza della circolazione stradale e dell'incolumità pubblica;

VISTO

- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli enti locali;
- Gli art. 5 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e s.m.i.;
- Il regolamento per l'esecuzione del citato T. U. D.P.R. 16.12.1995 n° 495 e s.m.i.;
- il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il decreto nr. 77 del 02.01.2021, del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale al Comm. Giacomo Trotti;

ORDINA

Senso unico di marcia veicolare, con impianto semaforico, sulla strada comunale Vione-Canè (tatto evidenziato nell'allegato planimetrico): lavori da eseguirsi dal 27.10.2025 al 07.11.2025;

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'Impresa Esecutrice: Pedrotti Daniele di Vione, che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica.

Eventuale proroga dei termini di conclusione delle opere, di cui alla presente ordinanza, verrà autorizzata tramite comunicazione motivata inviata all'ente proprietario della strada, resa esecutiva da nulla osta dell'area tecnica comunale.

DEMANDA

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, nonché l'attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure cautelative.

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-line sul sito internet dell'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SEDE: Comune di Ponte di Legno – Via Salimmo, 3 - 25056 PONTE DI LEGNO

Codice Fiscale e Partita IVA 02180620987

e-mail: uff.polizialocale@unionealtavallecamonica.bs.it PEC: polizialocale@pec.unionealtavallecamonica.bs.it

DataBase Topografico



ottobre 23, 2025

